|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Europa |  | http://www.governo.it/images/stellone.gif |
| UNIONE EUROPEA | REGIONE CALABRIA  Dipartimento 11 | REPUBBLICA ITALIANA |



POR CALABRIA FESR 2007/2013

(CCI N. 2007 IT 161 PO 008)

**AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE**

**DI MICROIMPRESE INNOVATIVE**

Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15814 del 22.11.2013

(BURC n. 48 del 29 novembre 2013 Parte III)

**SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA**

**(Allegato “2” Linee Guida Avviso Pubblico)**

**POR CALABRIA FESR 2007/2013 – LINEA D’INTERVENTO 1.1.4.1**

Regione Calabria

Dipartimento 11 - Cultura,

Istruzione, Università, Ricerca,

Innovazione Tecnologica, Alta

Formazione

Viale G. Da Fiore

88100 CATANZARO

Fideiussione a favore della Regione Calabria – Dipartimento 11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione – a garanzia dell’erogazione della quota di contributo riconosciuto in attuazione dell’Atto di Adesione e Obbligo stipulato in data \_\_\_\_\_\_\_, per l’importo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al \_\_\_ % (pari a non più del 40% del totale) del contributo riconosciuto nell’ambito dell’Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative (di seguito denominato anche “Avviso Microimprese Innovative”) per la selezione e il finanziamento di Piani di Sviluppo Aziendale.

**PREMESSO CHE:**

1. la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste all’Avviso Pubblicoper il sostegno alla creazione di microimprese innovative pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 48 del 29 novembre 2013 Parte III, sono disciplinate nel medesimo decreto e laddove non previsto sono subordinate da specifica normativa recante le fattispecie di revoca dei contributi pubblici;
2. la Commissione dell’Unione Europea ha approvato con decisione C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007, il Programma Operativo della Regione Calabria cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR, per il periodo 2007-2013, a titolo dell’obiettivo “Convergenza”;
3. con Decreto Dirigenziale n………… del …………….. è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi che prevede l’erogazione di agevolazioni per l’incentivazione degli interventi sopra citati;
4. il Soggetto Beneficiario\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(in seguito indicato per brevità “Beneficiario”), con sede legale in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, partita IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritto al Registro Imprese di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al n.\_\_\_\_, nell’ambito della citata disposizione di concessione provvisoria è stato ammesso alle agevolazioni finanziarie previste a seguito della domanda di agevolazione n. \_\_\_\_\_\_\_ per un contributo in conto capitale complessivo di euro\_\_\_\_\_\_\_\_ per la realizzazione di un Piano di Sviluppo Aziendale riguardante la propria unità produttiva sita in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;
5. il Soggetto Beneficiario in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha sottoscritto apposito Atto di Adesione e Obbligo che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
6. che ai sensi del punto 2 (erogazione delle agevolazioni) dell’Atto di Adesione e Obbligo è prevista la possibilità di richiedere una quota del contributo assegnato, a titolo di anticipazione, fino ad un ammontare massimo del 40%;
7. che l’ammontare della anticipazione regionale è erogata, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari all’anticipazione stessa e della durata di 12 mesi con clausola di tacito rinnovo di ulteriori 12 mesi, con efficacia dalla data di emissione e fino al momento dello svincolo;
8. che la suddetta fideiussione sarà svincolata, a seguito dell’ultimazione degli investimenti, ad avvenuta approvazione, da parte della Regione Calabria, della rendicontazione finale del progetto.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,[[1]](#footnote-1) (di seguito denominata “Società”),

con Sede Legale e Direzione Generale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

iscritta all'albo/elenco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2)

rappresentata in questo atto da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del “Beneficiario” ed a favore della Regione Calabria – Dipartimento 11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per un periodo pari alla durata massima della fideiussione, fino alla concorrenza dell'importo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (diconsi euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) corrispondente alla quota di anticipazione regionale erogata, oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto.

\* \* \*

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti:

**CONDIZIONI GENERALI**

*A) Condizioni che regolano il rapporto tra “Società” ed “Ente garantito”*

**ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La fideiussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta garantisce, fino al predetto importo complessivo di euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), il regolare adempimento degli obblighi assunti dal Beneficiario con l’accettazione del finanziamento come sopra concessogli dalla Regione Calabria - Dipartimento 11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione. Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

**ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia ha durata ed efficacia di 12 (dodici) mesi dalla data di stipula della stessa polizza. Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente ed espressamente svincolata da parte dell’”Ente garantito” si intenderà tacitamente ed automaticamente prorogata per la durata di ulteriori 12 (dodici) mesi ovvero fino alla svincolo da parte dell’”Ente garantito”.

La garanzia potrà essere svincolata solo quando alla Banca sarà pervenuta espressa dichiarazione liberatoria scritta della Regione Calabria - Dipartimento 11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione - attestante l’intervenuta approvazione della documentazione relativa alla rendicontazione finale del progetto.

**ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La “Società” sarà tenuta, a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. della Regione Calabria - Dipartimento 11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione, a versare l’importo garantito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Alla Regione Calabria - Dipartimento 11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione - non può essere opposta alcuna eccezione da parte di questa “Società” anche in caso di eventuale opposizione da parte del “Beneficiario” o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il “Beneficiario” sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1945 del Codice Civile.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Beneficiario”.

I diritti derivanti alla Regione Calabria – Dipartimento 11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione - dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il “Beneficiario”, senza che essa sia tenuta ad escutere il “Beneficiario” o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’ art. 1957 c.c. che qui s’intende derogato.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal “Beneficiario”, la “Società” potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti dello stesso.

**ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DELLA COMMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO**

Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del “Beneficiario” non potrà essere opposto all'“Ente garantito”, né potrà limitare l’efficacia o la durata della presente garanzia.

Ugualmente non potrà essere opposta all'“Ente garantito” la mancata costituzione da parte del “Beneficiario” del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

**ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

**ARTICOLO 6 - REQUISITI SOGGETTIVI**

La “Società” dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

1. se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia;
2. se Società di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l’Ente garantito;
3. se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d’Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l’Ente garantito.

**ARTICOLO 7 - ONERI FISCALI**

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della “Società”, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 13.

**ARTICOLO 8 - SURROGAZIONE**

La “Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'“Ente garantito” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il “Beneficiario”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

**ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente fideiussione tra la “Società” e la Regione Calabria sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

*B) Condizioni che regolano il rapporto tra “Società” e “Beneficiario”*

**ARTICOLO 10 - PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO**

La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla “Società”. In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la “Società” non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il “Beneficiario” è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

**ARTICOLO 11 - RINUNCIA ALLE ECCEZIONI**

Il “Beneficiario” e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla “Società”, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'“Ente garantito”, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

**ARTICOLO 12 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO**

Gli oneri di qualsiasi natura che la “Società” dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del “Beneficiario”.

**ARTICOLO 13 - DEPOSITO CAUTELATIVO**

Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la “Società” può pretendere che il “Beneficiario” provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

**ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del “Beneficiario” anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla “Società”.

**ARTICOLO 15 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente fideiussione tra la “Società” e il “Beneficiario” sarà competente in via esclusiva quello determinato ai sensi dell’art. 25 Cod. Proc. Civ.

*C) Norme comuni*

**ARTICOLO 16 - MODIFICHE AL TESTO**

La “Società” ed il “Beneficiario” si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le modifiche eventualmente richieste dalla regione Calabria – Dipartimento 11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione.

**ARTICOLO 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax, di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

IL BENEFICIARIO LA SOCIETA'

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Beneficiario” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 1. (Oggetto della garanzia)

Art. 2. (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3. (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4. (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)

Art. 5. (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 6. (Requisiti soggettivi)

Art. 7. (Oneri fiscali)

Art. 8. (Surrogazione)

Art. 9. (Foro Competente)

Art. 10. (Pagamento della commissione/premio)

Art. 11. (Rinuncia alle eccezioni)

Art. 12. (Rivalsa spese di recupero)

Art. 13. (Deposito cautelativo)

Art. 14. (Imposte e tasse)

Art. 15. (Foro Competente)

Art. 16. (Modifiche al testo)

Art. 17. (Forma delle comunicazioni alla Società)

IL BENEFICIARIO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia. [↑](#footnote-ref-2)